



COMUNE DI MORTEGLIANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
STEMMA E PATROCINIO**

Approvato con deliberazione di consiglio nr.....



Sommario

<i>ART.1-OBBIETTIVO</i>	<i>3</i>
<i>ART.2-OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.3-SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.4-ESCLUSIONI.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.5-PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI</i>	<i>4</i>
<i>ART.6-SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.7-STEMMA.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.8-BENEFICI CONCESSI AL PATROCINIO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.9-REVOCA DEL PATROCINIO.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.10-ADESIONE AL COMITATO D'ONORE.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.11-RESPONSABILITÀ.....</i>	<i>6</i>



ART.1

OBBIETTIVO

1. Il Comune di Mortegliano favorisce e valorizza l'iniziativa dei suoi cittadini e delle forme associative, in conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale, quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, eventi o iniziative di particolare rilevanza per l'intera comunità.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative ritenute di particolare rilievo e significativo per il Comune di Mortegliano, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrando nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

ART.3

SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1) Possono richiedere il patrocinio dell'amministrazione Comunale:

- Enti, associazioni, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
- Organismi no profit;
- Soggetti pubblici e privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- Soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
- Enti, associazioni, o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni;



ART.4 ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:
 - promosse da soggetti commerciali o dai singoli privati le cui finalità non rientrano tra quelle espresse dallo statuto comunale;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall' art.2 comma 3;
 - che costituiscono in pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita anche non diretta di opere prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - contrastanti con le finalità istituzionali del Comune;

ART.5 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata alla Giunta Comunale con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa);
2. La Giunta Comunale quale soggetto competente può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente;
3. la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente deve essere accompagnata da una relazione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione e la bozza dell'eventuale materiale pubblicitario promozionale dell'iniziativa;
4. la richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'iniziativa;
5. la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa;
6. ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del comune la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile;
7. la pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente le indicazioni del patrocinante;
8. nella domanda devono essere incluse eventuali richieste di benefici come beni materiali o l'utilizzo degli immobili del Comune;



ART.6

SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta sulla scorta di apposita istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente per materia;
2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo;
3. Qualora la domanda di concessione del patrocinio sia associata ad un'istanza per la erogazione di forme di sostegno economico quest'ultimo sarà valutata distintamente con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento comunale per la concessione dei contributi;

ART.7

STEMMA

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza del sostegno dell'amministrazione. Qualora l'amministrazione fosse parte integrante dell'organizzazione andrà chiaramente specificato.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano sezioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica, degli interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario;
3. La riproduzione dello stemma comunale è vietata per fini commerciali e politici;
4. Il logo del Comune di Mortegliano può essere richiesto per: iniziative formative (convegni, seminari, workshop, corsi di lingue e attività culturali), produzione di materiali editoriali (testi, locandine, brochure, poster, CD-rom, video).
5. L'uso del logo è consentito con l'autorizzazione della Giunta e deve essere esplicitamente richiesto contestualmente al patrocinio.
6. Non sono ammesse modifiche allo stemma. Lo stemma deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

ART.8

BENEFICI CONCESSI AL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio può comportare come beneficio il diritto, a seconda della normativa vigente, alla riduzione di legge per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.
2. Il conferimento del patrocinio potrà comportare l'applicazione delle tariffe agevolate eventualmente deliberate dalla Giunta per l'utilizzo di immobili beni o strutture di proprietà comunale.



3. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni licenze, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività, altre comunicazioni o nulla osta necessari per la realizzazione delle attività, manifestazione, evento o iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà peraltro dotarsi a propria cura e spese di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività, altre comunicazioni o nulla osta che la normativa vigente contempla.

ART.9

REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere sull'immagine del Comune.
2. Qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o venga riscontrata difformità tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate, la Giunta, oltre a revocare il patrocinio contesterà il fatto al soggetto beneficiario che potrà eventualmente presentare le proprie motivazioni e/o controdeduzioni.
3. Valutate le stesse, il Sindaco potrà anche prevedere la preclusione della concessione allo stesso soggetto di alto patrocinio per un periodo sino a 12 mesi a dalla data dell'avvenuta contestazione.

ART.10

ADESIONE AL COMITATO D'ONORE

L'adesione del Comune a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è formalizzata con provvedimento della Giunta e risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

ART.11

RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.